



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 61

Riunione del 22 giugno 2011

60.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Società U.S. Lightning Pallavolo Ostuni n.p. del Presidente p.t.
- Ippolito Angelo Osvaldo n.q. di Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente

- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente

- Avv. Andrea Ordine - componente - relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del Presidente p.t. della U.S. Lightning Pallavolo Ostuni e del medesimo sodalizio, in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Ippolito Angelo Osvaldo** per non aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T. e 55 e 58 Reg. Giur, adempiuto al pagamento della multa di € 1.020,00=, ed incamerato il deposito cauzionale, così come sanzionata dal Comitato Regionale Fipav della Puglia con i relativi provvedimenti pubblicati con il C.U. n. 13 del 12.01.2011 e 14 del 19.01.2011 per la stagione sportiva 2010-2011

- **U.S. Lightning Pallavolo Ostuni** in persona del Presidente pro-tempore per non aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 2 R.A.T. e 55 e 58 Reg. Giur, adempiuto al pagamento della multa di € 1.020,00=, ed incamerato il deposito cauzionale, così come sanzionata dal Comitato Regionale Fipav della Puglia con i relativi provvedimenti pubblicati con il C.U. n. 13 del 12.01.2011 e 14 del 19.01.2011 per la stagione sportiva 2010-2011

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 22 Giugno 2011 alla quale gli incolpati non comparivano.



La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- acquisito il fax proveniente dal Comitato Regionale Fipav della Puglia con il quale si comunicava, allegando il relativo bollettino postale, l'estinzione della posizione debitoria del sodalizio incolpato con il pagamento effettuato da parte di quest'ultimo dell'intera somma dovuta;
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Marchei;

OSSERVA

L'art. 58 del regolamento giurisdizionale prevede specifiche sanzioni per gli associati che non provvedono a pagare nei termini previsti le multe loro comminate.

Tali sanzioni vanno dalla maggiorazione delle sanzioni, al prelievo diretto delle stesse dai depositi cauzionali delle associate (ove esistenti), all'impossibilità di disputare gare ufficiali e possono costituire motivo ostativo alla affiliazione per la stagione agonistica successiva a quella dell'inadempimento;

Trattasi di sanzioni (di natura sostanzialmente amministrativa) espressamente previste da norme regolamentari, aventi carattere di specialità rispetto a quelle tendenti a tutelare, in via più generale, i generali principi di lealtà e probità, la cui applicazione non necessita di apposito procedimento disciplinare volto ad accertare la responsabilità a titolo di colpa o dolo.

Una eventuale responsabilità a titolo di colpa o dolo in capo ai dirigenti e/o ex art. 55 R.G. del sodalizio è prevista dall'art. 9, comma 7 del Regolamento Gare, solo nel caso in cui il deposito cauzionale sia inesistente o non sufficientemente capiente, e l'invito rivolto al sodalizio inadempiente a saldare il proprio debito o a reintegrare il deposito cauzionale sia rimasto privo di riscontro.

Ebbene il sodalizio ha saldato integralmente il proprio debito contratto con il Comitato Regionale Fipav Puglia.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dichiara il non luogo a sanzione.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 14 luglio 2011